




29879/19

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12982/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 29879

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 10/04/2019

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere - PU

Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 12982-2014 proposto da:

DS , DS , DF , tutti

nella qualità di eredi di FC ,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 135,

presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI,

rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO CASSIANI;

- ricorrenti -

2019

1395

contro

- E di X

, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 95, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GALVANI, che lo rappresenta e difende;

- I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO E LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- REGIONE X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'Avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati GABRIELLA DE BERARDINIS e MARIA GRAZIA MORETTI;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 954/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/11/2013 r.g.n. 201/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l'Avvocato MARCO CASSIANI;

udito l'Avvocato GRABRIELLA DE BERARDINIS;

udito l'Avvocato ANDREA GALVANI;

udito l'Avvocato TERESA OTTOLINI per delega Avvocato

LUCIANA ROMEO (per INAIL).

Cassazione.net



### Svolgimento del processo

Gli eredi di FC , in epigrafe indicati, dipendente custode dell'E di X , rimasta aggredita ed uccisa da ignoti durante il turno notturno tra il 26 e 27.11.98 al presunto fine di impossessarsi di una cassetta contenente poche centinaia di migliaia di lire (provento delle locazioni delle camere del collegio), chiedevano al Tribunale di Urbino di accertare la responsabilità contrattuale dell'E e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno da essi patito nella misura di € 306.687,76.

Deducevano che la C era, la notte in questione, l'unica custode del Collegio 'X ' (a differenza di quanto avveniva in analoghi collegi, ove i custodi era due) e che lo stesso era sprovvisto di qualsiasi dispositivo di sicurezza e controllo a tutela dei dipendenti, mentre la stessa guardiola ove la C operava era priva di qualsiasi protezione. Si costituiva l'E chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa dell'INAIL e della Regione X ; istruita la causa il Tribunale rigettava la domanda.

Proponevano appello gli eredi C ; resistevano le controparti. Che con sentenza depositata il 22.11.13, la Corte d'appello di Ancona rigettava l'appello e compensava le spese.

Che per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i D , affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono l'E , la Regione X e l'INAIL con controricorso.

### Motivi della decisione

- 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando un malgoverno delle emergenze istruttorie da cui risultava l'assenza delle riferite misure minime di sicurezza, poste in essere dall'E solo dopo la mortale aggressione della C .
- 2.- Con secondo motivo gli eredi C denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, posto che in caso di responsabilità contrattuale (ex art. 2087 c.c.) al lavoratore incombe solo l'onere di provare il rapporto di



lavoro, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra questo ed il rapporto lavorativo, mentre al datore di lavoro incombe l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile (compresi caso fortuito o forza maggiore) e di avere interamente adempiuto all'obbligo di sicurezza.

3.- Con terzo motivo gli eredi denunciano la violazione dell'art. 2087 c.c. per non avere la sentenza impugnata valutato l'omissione di tutte le misure necessarie ad evitare il danno mortale (guardiola con vetro, citofono, cassaforte, illuminazione adeguata, secondo custode).

I motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati.

La sentenza impugnata, infatti, senza una adeguata esposizione delle ragioni poste a base del decisum, ha ritenuto in sostanza non risarcibile un danno derivante da un atto criminale, sia pure insolito, senza tuttavia valutare adeguatamente le mansioni di custode anche notturna della C e la circostanza che ella era solita custodire anche le somme di denaro proventi delle quote di pernottamento degli studenti e ciò anche in tempo di notte maggiormente esposto ad atti criminosi di terzi.

La sentenza impugnata ha in sostanza semplicemente ritenuto che nella specie non potesse imporsi al datore di lavoro di adottare particolari cautele anti rapina per la portiera-custode di un collegio studentesco ove non erano custoditi particolari valori, imputando il fatto a nefasta ed imprevedibile causalità, e peraltro alla stessa C di non aver provveduto alla chiusura del portone di ingresso, senza alcuna congrua valutazione delle risultanze istruttorie.

La sentenza impugnata, inoltre, non ha affatto motivato in ordine alla ritenuta circostanza che la C non avesse abitualmente il compito di custodire i denari inerenti i pagamenti del pernottamento degli studenti, circostanza di per sé idonea a configurare una pericolosità della mansione, rilevante ex art. 2087 c.c.

Ed invero deve rimarcarsi che l'adozione di particolari misure di sicurezza (cd.innometate) viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose (cfr.Cass. n. 25883\08), avendo questa Corte affermato che un tale obbligo sussiste, ad esempio, per i lavoratori che, in quanto in



possesso temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapina\lesioni, così come nei casi in cui la *prevedibilità* del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia *insita nella tipologia di attività esercitata*, in ragione della movimentazione di somme di denaro.

Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, al fine di un ulteriore esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre che per la regolamentazione delle spese, compreso il presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2019

Il Cons. est.

(dr. Federico Balestrieri)

*Federico Balestrieri*

Il Presidente

(dr. Giuseppe Bronzini)

*Giuseppe Bronzini*

Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni Pucillo

*Giovanni Pucillo*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione **LAVORO**  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 NOV 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni Pucillo

*Giovanni Pucillo*